



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO *PER IL FUNZIONAMENTO DELLE* COMMISSIONI CONSILIARI

Nel testo vigente come modificato da ultimo con deliberazioni consiliari n.71 del 22-11-2004 e n. 31 del 27-07-2006. Pubblicato dal 4 agosto al 2 settembre 2006.

Art. 1

Al fine di promuovere il miglior funzionamento del Consiglio Provinciale, assicurare e rendere più efficace la partecipazione di tutti i Consiglieri alla vita dell'Ente sono costituite le Commissioni Consiliari.

Art. 2

Dette commissioni, in numero di otto, sono composte da 7 Consiglieri Provinciali ciascuna ed hanno le seguenti competenze:

- 1^comm: Bilancio, finanze patrimonio e programmazione economica.
- 2^comm: Affari generali e del personale, potestà regolamentare e statutaria. Trasparenza atti e procedimento amministrativo. (a)
- 3^comm: Pubblica istruzione, edilizia scolastica, servizi sociali e culturali.
- 4^comm: Pianificazione del territorio, gestioni comuni comunità montane, rapporti con Camere di Commercio ed A.S.I.
- 5^comm: Manifestazioni ed iniziative sportive, artistiche, culturali e turistiche, rapporti con l'A.A.P.I.T.
- 6^comm: Organizzazione del territorio (rete stradale, infrastrutture, trasporti).
- 7^comm: Attività produttive, sviluppo economico, lavoro, opere ed impianti
- 8^comm: Tutela ambiente, protezione patrimonio naturale, smaltimento rifiuti, depurazione acque, protezione civile, difesa del suolo e risorse idriche, rapporti So.Ge.Co.

Le stesse saranno composte in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. (1)

Art. 3

Le commissioni consiliari sono composte da Consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio Provinciale, su designazione dei capogruppo ed in materia proporzionale alla consistenza di ogni gruppo. Tale proporzionalità va riferita al numero complessivo dei componenti di tutte le commissioni. (2)

Art. 4

Ogni commissione elegge un Presidente ed un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni delle commissioni sono presiedute dal consigliere più anziano di età tra i componenti presenti. (3).

Le commissioni sono convocate dal Presidente, o con propria determinazione o su richiesta di almeno due quinti dei componenti, entro 10 giorni dal ricevimento dalla richiesta.

In assenza del numero legale dei componenti all'orario prestabilito, la commissione si riunisce, automaticamente, senza necessità di preavviso, in seconda convocazione dopo trenta minuti dall'ora fissata per la riunione. Nella seduta di seconda convocazione il quorum resta invariato. (4)

Art. 5

Il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale e i capigruppo consiliari possono partecipare ai lavori di tutte le commissioni. Gli assessori, i dirigenti, funzionari o presidenti di enti o consorzi controllati dall'ente Provincia (a), se invitati, sono tenuti a partecipare ai lavori delle commissioni (5).

Art. 5 bis

Hanno diritto al voto solo i componenti della commissione, nominati ai sensi del precedente articolo 3 o i loro delegati in sostituzione, ai sensi del successivo art. 10 comma secondo.

Tutti i consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le commissioni con diritto di parola, previa autorizzazione del Presidente della commissione. (6)

Per la partecipazione ai lavori delle commissioni, ai componenti, ai capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio, spetta l'indennità di presenza delle vigenti disposizioni di legge. (5)

Art. 5 ter

Il Capogruppo in caso di assenza o di impedimento (a), può essere sostituito con delega scritta, a tutti gli effetti di cui al 3° comma art. 5 bis, da un Consigliere di volta in volta delegato (7)

Qualora il capogruppo sia componente di una commissione e lo stesso, per assenza o impedimento, non possa partecipare alla relativa riunione, potrà delegare a sostituirlo, distintamente, sia un consigliere quale componente della commissione, sia un consigliere quale capogruppo. (8)

a. Articolo così modificato con delib. C.P. n. 31 del 27/07/2006

1. Articolo così modificato con delib. C.P. n.196 del 17-07-90

2. Articolo così sostituito con delib. C.P. n.69 del 12-12-94

3. comma così introdotto con delib. di C.P. n.13 del 11 /03/04

4. Comma così introdotto con delib. C.P.n.71 del 22 /11/04.

a). articolo così modificato con delib. n. 31 del 27/07/2006

5. Articolo così sostituito con delib. G.P. n.69 del 12-12-94

6.comma così modificato con delib. C.P. n. 71 del 22/11/04.

7. comma così modificato con delib. C.P. n. 13 del 29/03/99.

8. Comma così introdotto con delib. C.P.n.71 del 22 /11/04.

Art. 5 quater

Il Presidente del Consiglio, in caso di assenza o impedimento protratti nell'arco delle 24 ore, può essere sostituito a tutti gli effetti di cui al 3° comma dell'art.5 bis, nelle commissioni consiliari dal Vice Presidente del Consiglio. (9)

Art. 5 quinquies

I consiglieri, i capigruppo o i loro sostituti hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la effettiva partecipazione a tutte le commissioni previste dallo statuto e dal regolamento del Consiglio. E' consentito il cumulo dei gettoni di presenza per la partecipazione nella stessa giornata a sedute di diverse commissioni, incluse le conferenze dei capigruppo. (10)

Il rimborso spese va tuttavia corrisposto in misura doppia se la partecipazione a più riunioni comporta il rientro pomeridiano, in questo caso non si ha diritto al buono pasto. (11)

Art. 6

Le Commissioni debbono essere convocate con un preavviso di almeno 48 ore, o 24 ore con procedura d'urgenza. (11)

Le Commissioni dovranno esprimere parere sugli atti di competenza del Consiglio Provinciale entro 8 giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta in commissione. Il parere della Commissione non è vincolante ma obbligatorio. La mancanza di completezza della documentazione, prevista dalla legge o dai regolamenti, allegata alle proposte sottoposte al parere della Commissione, comporta la sospensione di tale termine (a).

Art. 7

Le Commissioni Consiliari hanno il compito di stabilire i rapporti di coordinamento fra il lavoro della Giunta e quello del Consiglio Provinciale e di facilitare i lavori del Consiglio. A tal fine preparano i lavori del Consiglio per la materia di loro pertinenza ed esaminano preventivamente provvedimenti di rilievo della Giunta: esperiscono, ciascuna nel settore di propria competenza, indagini conoscitive e formulano proposte per delibere, dibattiti, incontri e convegni su temi specifici: possono richiedere l'intervento alle proprie sedute dei capi ripartizione o di altri dipendenti della Provincia Regionale (12) per chiarimenti di carattere tecnico: possono invitare esperti anche se non dipendenti della Provincia Regionale (12) per consulenze su problemi che richiedono il contributo di specifiche competenze.

Art. 8

Ciascuna Commissione per la materia di una competenza può essere incaricata con delibera consiliare a svolgere inchieste sul funzionamento di settori dell'amministrazione o su singoli accaduti; in tal caso il Consiglio fissa i compiti delle commissioni e i mezzi di cui si può servire. Alla commissione come sopra incaricata il Presidente della Provincia (13) e l'Assessore delegato della materia partecipano senza diritto di voto.

Art. 9

Il Segretario Generale, o il Vice Segretario (14), consegna alla commissione tutti gli atti dalla stessa richiesta o che comunque possono interessare l'indagine conoscitiva. E' pure una facoltà della commissione che svolge un'indagine conoscitiva di interrogare il personale e di raccogliere dichiarazioni a verbale e con l'apposizione, in calce, della firma del dipendente: su richiesta della commissione il Segretario Generale indica un funzionario che ha il compito di Segretario della commissione e la responsabilità di tenere in ufficio gli atti della commissione istituita per l'indagine (14). Gli atti della commissione possono essere esaminati dai componenti della commissione in ogni momento.

Art. 10

Le sedute della commissione sono valide quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui uno dei commissari non potrà, per qualsiasi ragione, partecipare alla riunione di una commissione della quale fa parte, avrà cura di darne notizia al proprio capogruppo il quale provvederà, ove ritenga, alla relativa sostituzione con sé stesso o con un altro consigliere del gruppo medesimo. (15).

In caso di impedimento o assenza del capogruppo, il vice capogruppo ne assume le funzioni (a).

9. comma così modificato con delib. C.P. n. 13 del 29/03/99.

10. Comma così introdotto con delib. C.P.n.71 del 22 /11/04.

11. Comma così modificato con delib. C.P.n.71 del 22 /11/04.

12. dizione corretta a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/86.

13. Dizione corretta a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 26/93.

14. comma così integrato con delib. C.P. n.71 del 22/11/2004.

15. comma così sostituito con delib. C.P. n. 69 del 12/12/1994.
a). articolo così integrato dalla delib. n. 31 del 27/07/2006.

Art. 11

Le votazioni avvengono sempre con voto palese. Qualora nelle riunioni partecipino un numero pari di componenti nelle votazioni, ai fini di stabilire la maggioranza, prevale il voto del Presidente della riunione.

Art. 12

Le commissioni debbono riunirsi almeno una volta ogni quindici giorni

Art. 13 (16)

Note

Le commissioni consiliari permanenti sono state istituite con delib. C.P. n.55 del 28-11-1975 (approvata dalla C.P.C. di Siracusa con provvedimento n.62 del 09-01-1976.)

Il regolamento delle commissioni consiliari è stato approvato con deliberazione C.P. n.201 del 22-07-1976 (approvata parzialmente dalla C.P.C. di Siracusa con provvedimento n.19826 e 27378 del 04-01-1977.)

Il numero delle commissioni, originariamente quattro, è stato portato a cinque con delib. C.P. n.273 del 10-12-1980 (approvata dalla C.P.C. di Siracusa con provvedimento n.30814 del 16-12-1980), a sei con delib. C.P. n.249 del 28-09-1985 (approvata dalla C.P.C. di Siracusa con provvedimento n.63450 del 12-11-1985), a sette con deliberazione C.P. n.12. del 23-01-1986 (approvata dalla C.P.C. di Siracusa con provvedimento n.53077/56081 del 22-04-1986) e, infine ad otto con deliberazione C.P. n.196 del 17-07-1990 (approvata dalla C.P.C. di Siracusa con provvedimento n.31027 del 24-08-1990).

Le ultime modifiche al regolamento sono state apportate con delib. C.P. n.69 del 12-12-1994 (riscontrata legittima dal Co.Re.Co di Palermo con provvedimento n.19319/19855 del 29-12-1994) , con delib. C.P. n.13 del 29-03-1999 (riscontrata legittima dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n.3391/3173 del 29-04-1999) , con delib. n. 13 del 12/03/04, con delib. C.P. n. 71 del 22/11/04, con delib. n. 31 del 27/07/2006.

16. articolo soppresso con deliberazione C.P. n. 69 del 12/12/1999.